

STATUTO

**DANDELION - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARONNO VA VIA VARESE 184/B

Numero REA: VA - 362230

Codice fiscale: 03568370120

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 4726/3799 DI REPERTORIO		
STATUTO		
I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE		
E' costituita, con sede nel Comune di Saronno, la società cooperativa denominata:		
DANDELION - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.		
Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa può trasferire la sede		
sociale nell'ambito dello stesso Comune, istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e		
rappresentanze anche altrove.		
Art. 2 – DURATA		
La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con		
deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, da eserci-		
tarsi con le modalità di legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto, con un		
preavviso di almeno 180 (centoottanta)giorni.		
II - SCOPO MUTUALISTICO – OGGETTO		
Art. 3 - SCOPO MUTUALISTICO		
La Cooperativa, conformemente alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, non ha scopo		
di lucro, suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promo-		
zione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi e		
di attività produttive, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone social-		
mente svantaggiate.		
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo		
mondiale ed in particolare al principio della solidarietà sociale, ed in rapporto ad essi		
agisce.		
E' tassativamente apolitica e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire,		

	nell'interesse mutualistico dei soci, servizi nel campo del sociale, assistenziale, educati-
	vo, formativo e socio sanitario, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone
	con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani, giovani in
	condizioni di disagio sociale e quanti altri possono essere riconosciuti dalla Cooperati-
	va come persone in stato di emarginazione.
	Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio
	delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un
	equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della colletti-
	vità, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi,
	imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internaziona-
	le.
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento
	delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti
	con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto
	dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.
	Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci
	lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni eco-
	nomiche, sociali e professionali.
	A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i
	soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra
	forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.
	La Cooperativa può operare anche con terzi.
	Art. 4 - OGGETTO
	La cooperativa ha scopo mutualistico e si pone come cooperativa a mutualità pre-

	valente a sensi dell'art. 2512 del Codice Civile, come integrato dall'art. 111-septies,
	delle Norme di Attuazione e transitorie: essa persegue l'interesse generale della co-
	munità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini ai sensi della
	legge n. 381/1991.
	La cooperativa può operare anche con terzi.
	Oggetto della cooperativa sono le attività di gestione di servizi sociosanitari ed edu-
	cativi di cui all'articolo 1, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381,
	ed altresì lo svolgimento di attività diverse ma funzionalmente collegate finalizzate
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 1, primo comma
	punto b) della medesima legge, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività
	dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti:
	a) organizzare e gestire attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative
	a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali, a fa-
	vore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di
	malati psichiatrici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche psichiche o sociali che de-
	terminano stati di bisogno o emarginazione;
	b) gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi residenziale, o in strutture pro-
	tette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospedaliere che si pro-
	pongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale,
	sia direttamente che indirettamente o per conto di enti pubblici o privati, dello stato,
	province, comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;
	c) prestazioni di trasporto di minori, anziani, di malati, feriti, o disabili psichico-fisici con
	veicoli all'uopo equipaggiati;
	d) fornire servizi Socioassistenziali ed educativi nel settore dell'età evolutiva, in partico-
	lare servizi di rieducazione e di reinserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi

	difficili, etc, operando nel territorio per qualsiasi livello di età in un'ottica di educazio-	
	ne permanente, attraverso la produzione, l'allestimento e la rappresentazione di ini-	
	ziative culturali;	
	e) gestire strutture per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e	
	temporanea;	
	f) gestione di spazi di aggregazione, centri diurni, centri socioeducativi e residenziali,	
	di accoglienza e socializzazione quali comunità, alloggio, strutture di prima acco-	
	glienza, anche per migranti, e orientamento per le persone in stato di bisogno, hou-	
	sing sociali, centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativi cultura-	
	le e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;	
	g) strutture alberghiere, centri estivi, soggiorni vacanza, case vacanza e campeggi,	
	attività sportive, aperti a singoli, famiglie e a gruppi ed organizzazioni, con il fine di fa-	
	vorire il turismo sociale, purché pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali;	
	h) promuovere e gestire forme di sostegno scolastico per alunni con certificazione e	
	difficoltà di apprendimento, tramite affiancamento a scuola, servizi di aiuto compiti e	
	metodo di studio; promuovere e gestire servizi per i minori con disturbi specifici	
	dell'apprendimento;	
	i) organizzare incontri culturali, dibattiti sui problemi dell'handicap in particolare e	
	dell'emarginazione in generale, del reinserimento e della partecipazione sociale;	
	j) programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale	
	o in cosiddetti "centri aperti", ovvero animazione di strada, a favore di minori, adole-	
	scenti e giovani, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale, anche attraverso	
	servizi di orientamento lavorativo e di sostegno all'auto progettualità di adolescenti e	
	giovani;	
	k) programmare e gestire, a favore di anziani, forme di servizi residenziali e semi resi-	

	denziali quali, ad esempio: centri diurni, alloggi protetti, piccole comunità residenziali	
	ovvero case di riposo;	
	l) programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale,	
	a favore di anziani, compresa l'animazione in strutture quali circoli o case di riposo e	
	servizi similari, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale; ovvero organizzare	
	soggiorni-vacanza quale occasione di integrazione sociale ed altresì ai fini didattici;	
	programmare e gestire tutti i servizi complementari all'assistenza attraverso la gestione	
	di case vacanza, campeggi, alberghi o pensioni, mense, spacci bar, ristoranti, ritrovi,	
	gite culturali in relazione alle scuole, biblioteche, musei, famiglie e centri culturali, fa-	
	vorendo gli aspetti sociali e privilegiando i giovani e più bisognosi;	
	m) programmare, organizzare, promuovere e gestire centri estivi e invernali in città e	
	località turistiche per minori; programmare, organizzare, promuovere e gestire viaggi	
	di istruzione/uscite didattiche a carattere educativo/sportivo/culturale;	
	n) programmare, organizzare e gestire percorsi di assistenza sportiva per minori, anzia-	
	ni, giovani e adulti; programmare, organizzare e gestire servizi di accompagnamento	
	allo sport per minori;	
	o) programmare e gestire forme di servizio sociosanitario rivolte ai bisogni emergenti	
	all'interno della società;	
	p) programmare e gestire forme di interventi terapeutici riabilitativi nelle forme tradi-	
	zionali quali fisioterapia, massoterapia, massaggio infantile, logopedia, psicomotricità	
	e altre attività sanitarie nel rispetto delle normative in materia, a favore di fasce debo-	
	li; programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e	
	non tradizionali quali socioterapia, musicoterapia, arteterapia, "pet-therapy" e altre;	
	q) programmare e gestire forme di servizio e di sostegno alla famiglia o ai familiari del-	
	le diverse tipologie di utenza che fruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa;	

	r) realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stampa o altre forme di comunicazio-	
	ne multimediale, allo scopo di far conoscere le attività della cooperativa, i metodi e	
	le buone prassi utilizzate;	
	s) programmare e realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per operatori so-	
	ciali ed altresì corsi di alfabetizzazione per migranti in stato di bisogno;	
	t) servizi domiciliari a carattere assistenziale, infermieristico, sanitario, animativi, educa-	
	tivo, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la	
	scuola o altre strutture, asili nido, micronidi, scuole materne, centri diurni e centri di	
	servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	u) organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione,	
	l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, per i soci e non, per singole figure	
	professionali o specializzazioni anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni;	
	v) svolgere attività e gestire strutture per il recupero di persone tossico dipendenti;	
	w) organizzare eventi quali cene/aperitivi e similari in occasione di ricorrenze per rac-	
	colta fondi e donazioni e offrire servizi di animazione per feste e ricorrenze; potrà inol-	
	tre offrire servizi di baby-sitter diurni/serali e festivi sia per periodi prolungati che per pe-	
	riodi occasionali e tutor per aiuto ai compiti;	
	x) organizzare corsi propedeutici alla musica, al canto e alle lingue straniere;	
	y) istituire e gestire strutture chiamate "dopo di noi".	
	Con riferimento alle attività diverse ma funzionalmente collegate e finalizzate all'inse-	
	ramento lavorativo di persone svantaggiate la cooperativa potrà svolgere tutte quelle	
	attività commerciali e prestare tutti quei servizi che ritenga utili o necessari purché	
	nell'ambito delle attività e dei settori indicate nell'oggetto sociale di cui sopra.	
	Per la realizzazione del presente oggetto, la cooperativa potrà anche e tra l'altro:	
	1) partecipare in qualsiasi forma alla costituzione ed alla gestione di altre società	

	cooperative;	
	2) promuovere l'autofinanziamento della cooperativa ai sensi delle norme che con-	
	sentono le agevolazioni fiscali;	
	3) assumere la concessione in appalto di lavori, opere, servizi e forniture in Italia ed	
	all'estero, sia da privati che dallo stato, pubbliche amministrazioni, enti pubblici,	
	aziende o società di ogni genere;	
	4) dare adesione e partecipazione ad enti e organi economici, consortili e fideiussori	
	diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	5) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo stato, dalla regione	
	o da enti locali, oltre i finanziamenti ed i contributi disposti dai ministeri o da altri orga-	
	nismi pubblici, statali, parastatali o da privati;	
	6) stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati; assu-	
	mere la concessione di servizi inerenti l'oggetto sociale;	
	7) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della legge	
	381/1991, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo	
	della loro attività.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mo-	
	biliari e immobiliari, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziale aziendale e l'adozione di procedure di pro-	
	grammazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrati-	
	ve, nonché l'assunzione di partecipazioni in altre imprese o società aventi oggetto	
	analogo, affine o connesso al proprio, nei limiti di legge, ritenute dall'organo ammini-	
	strativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale. La società potrà	

	inoltre prestare garanzie e fideiussioni, anche a favore e per obbligazioni di terzi. Le
	attività di carattere finanziario e di garanzia potranno essere intraprese solo se senza
	alcun carattere di prevalenza e non nei confronti del pubblico.
	Al fine di conseguire la realizzazione dei propri scopi la cooperativa potrà:
	- avvalersi dei contributi e previdenze pubbliche previste dalla normativa vigente
	nonché' da quella istituendo;
	- accettare finanziamenti da parte dei soci, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla leg-
	ge e dai regolamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con ap-
	posito regolamento approvato dall'assemblea;
	- accettare contributi e donazioni da privati.
	E' tassativamente vietata la raccolta di fondi tra il pubblico sotto qualsiasi forma.
	Quanto sopra deve venire attuato nel rispetto del disposto della legge 5 luglio 1991
	nonché' del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
	La cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, alla lega nazionale delle coo-
	perative e mutue, agli organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territo-
	riale è la propria sede sociale, nonché alle associazioni per la gestione, senza scopo
	di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Tut-
	to ciò anche in convenzione con ASL, comuni, associazioni o altri enti pubblici o priva-
	ti.
	Per il raggiungimento degli scopi sopra descritti la cooperativa potrà utilizzare anche
	l'opera di soci volontari e di terzi (non soci) quali, ad esempio, tirocinanti di scienze
	motorie e scienze dell'educazione e formazione i volontari in servizio civile volontario
	nazionale e anche lavoratori nella veste di dipendenti o collaboratori.
	III - REGIME MUTUALISTICO, REQUISITI
	Art. 5 – MUTUALITA' PREVALENTE E REQUISITI MUTUALISTICI

	La Società in quanto Cooperativa sociale è considerata di diritto Società Cooperativa
	a mutualità prevalente.
	E' vietata la distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-
	mente versato nonchè la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizio-
	ne ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previ-
	sto per i dividendi.
	Le riserve non possono essere ripartite fra i soci, neppure a seguito e per effetto dello
	scioglimento della società.
	Allo scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto unicamente il ca-
	pitale sociale eventualmente rivalutato alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 della L.
	31 gennaio 1992 n. 59 ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
	IV - SOCI
	Art. 6 - SOCI COOPERATORI
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge,
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che siano in grado di contri-
	buire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisi-
	ti:
	a) i cittadini italiani giuridicamente capaci che offrono garanzie di moralità che, per
	capacità e competenza intendano perseguire gli scopi sociali partecipando ad attivi-
	tà sociali
	b) i soci prestatori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi na-
	tura o entità;
	c) i soci fruitori che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servi-

zi prestati dalla cooperativa;

d) i soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, in misura non superiore alla metà del numero complessivo dei soci;

e) le Associazioni, Enti pubblici o privati che intendano contribuire al raggiungimento degli scopi ed indirizzi culturali del presente statuto, e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 7 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell’articolo 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell’ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di

	Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto so-	
	ciale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ol-	
	tre a quelle individuate dall'articolo 15 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione	
	predisposti dalla Cooperativa;	
	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inseri-	
	mento nell'impresa;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria po-	
	trà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata	
	al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci operatori di	
	cui all'articolo 10 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo, si applicano le disposizioni dei soci operatori.	
	Art. 8 - DOMANDA DI AMMISSIONE	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministra-	
	zione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fisca-	
	le, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;	
	c) l'ammontare del capitale e delle azioni che propone di sottoscrivere, che non do-	
	vrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i re-	
	golamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale conte-	
	nuta negli articoli 49 e 50 del presente statuto e di presa visione effettiva del regola-	
	mento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contene-	
	re le seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice	
	fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura	
	del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	

	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla	
	gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni as-	
	sunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbli-	
	gati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali;	
	c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale	
	con la Cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro	
	soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI COOPERATORI

I soci hanno diritto di partecipare agli scambi mutualistici, alle attività della società e di concorrere a determinarne le politiche attraverso la partecipazione alla vita della società stessa nelle sue sedi istituzionali; hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa abbia più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare, a mezzo di un loro rappresentante, eventualmente assistito da un Professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se nominato.

Tali diritti non possono essere esercitati dai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 11 – SCIoglimento DEL VINCOLO SOCIALE

Lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per:

- a) decesso della persona fisica;
- b) fallimento, scioglimento, liquidazione od assoggettamento ad altre procedure concorsuali delle persone giuridiche, fondazioni, enti, associazioni;
- c) recesso;
- d) decadenza;
- e) esclusione.

Art. 12 – MORTE

	In caso di decesso della persona fisica socia la società non prosegue con i suoi eredi.	
	Il diritto di rimborso, per i soci deceduti, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Co-	
	operativa sino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo	
	scadere dei tre mesi successivi all'approvazione del bilancio in corso al momento del-	
	la morte.	
	Art. 13 – RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i re-	
	quisiti per l'ammissione o che, per qualsiasi ragione, non sia più in grado di partecipare	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso, con l'esposizione delle ragioni del recesso medesimo, de-	
	ve essere comunicata alla Società nei modi di cui all'art. 55 del presente statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e	
	se ritiene che non sussistono i presupposti e/o le condizioni per il recesso, deve darne	
	immediata comunicazione all'interessato, nel luogo e nei modi di cui all'art. 55 del	
	presente statuto.	
	Decorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di reces-	
	so senza che il Consiglio di Amministrazione abbia assunto deliberazione in proposito, il	
	recesso s'intende ammesso e non è più contestabile.	
	Il recesso, per quanto riguarda il rapporto sociale, ha effetto dalla scadenza del ter-	
	mine di cui al comma precedente od, anche prima, dalla comunicazione del Consi-	
	glio di Amministrazione di avvenuto riscontro della ricorrenza dei presupposti e/o con-	
	dizioni per l'esercizio del recesso stesso.	
	Per quanto concerne i rapporti mutualistici fra socio e società, il recesso ha effetto	
	con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro i tre mesi precedenti il ter-	
	mine dell'esercizio stesso o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo;	

su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione può, comunque, far decorrere gli effetti del recesso dalla data di ricezione della comunicazione del recesso medesimo.

Art. 14 – DECADENZA

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, qualora un socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione o quando sia sopravvenuta una delle condizioni che ne avrebbero impedito l'ammissione stessa.

La delibera che pronuncia la decadenza deve essere comunicata integralmente al socio interessato nel luogo e nei modi di cui all'art. 55 del presente statuto.

Art. 15 – ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Ar-

	bitrale ai sensi degli articoli 49 e 50, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 16 – EFFETTI SUI RAPPORTI DI SCAMBIO MUTUALISTICO PENDENTI	
	Eccezion fatta per il caso in cui il vincolo sociale si sciogla, limitatamente al singolo socio, per causa di morte, in tutti gli altri casi di scioglimento del vincolo sociale limitatamente al singolo socio sono sciolti altresì, di pieno diritto e senza bisogno di alcun atto, i rapporti mutualistici pendenti, a far tempo dalla ricezione della dichiarazione di recesso o dalla data di ricezione, da parte del socio interessato, della delibera di decadenza o di esclusione.	
	Art. 17 – IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE DI NON ACCETTAZIONE DEL RECESSO, DI DECADENZA O DI ESCLUSIONE	
	Contro la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione dichiara l'inefficacia della dichiarazione di recesso per carenza dei presupposti e/o delle condizioni di legge o di statuto per l'esercizio del recesso stesso e contro quella con cui il medesimo Consiglio delibera la decadenza o l'esclusione del socio, questi può proporre ricorso al Collegio Arbitrale, di cui all'art. 49 di questo statuto, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione della delibera stessa.	
	Art. 18 - DIRITTI CONSEGUENTI ALLO SCIoglimento DEL VINCOLO SOCIALE	
	In tutti i casi in cui, nel corso della vita della Società, si realizzi lo scioglimento del vincolo sociale rispetto al singolo socio, lo stesso od i suoi aventi causa ha diritto al rimborso esclusivamente del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutatosi a norma del successivo art. 31, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	

	bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale è dive-	
	nuto operativo e, comunque, in misura in nessun caso superiore all'importo effettiva-	
	mente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende, inoltre, anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies del Codice Civile.	
	Il diritto alla riscossione degli importi di cui sopra diviene esigibile alla scadenza del	
	180° (centoottantesimo) giorno successivo all'approvazione del bilancio ed il paga-	
	mento dovrà esserne richiesto dagli aventi diritto entro tre anni da quando è divenuto	
	esigibile; gli importi non richiesti entro tale termine sono devoluti alla riserva legale in-	
	divisibile.	
	Art. 19 - SOCI SOVVENTORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 del presente statuto in materia di soci	
	cooperatori, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'artico-	
	lo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	Art. 20 - CONFERIMENTO ED AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.	
	L'azione ha un valore nominale pari a Euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento azien-	
	dale di cui al successivo articolo 29, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	ART. 21 - ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI	
	Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazio-	

	ne il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come	
	previsto al successivo articolo 31.	
	Art. 22 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE DEI SOCI SOVVENTORI	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con delibe-	
	razione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperato-	
	ri.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al	
	Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 23 - DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in	
	più del dividendo previsto per i soci operatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sov-	
	ventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci coopera-	
	tori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consi-	
	glio di Amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti effettuati:	

	- 1 (uno) voto fino a Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) di capitale sottoscrit-	
	to;	
	- 2 (due) voti oltre a Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) e fino a Euro 10.000,00	
	(diecimila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 3 (tre) voti oltre Euro10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e fino a Euro 15.000,00	
	(quindicimila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 4 (quattro) voti oltre Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) e fino a Euro	
	20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 5 (cinque) voti oltre Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di capitale sottoscrit-	
	to.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spet-	
	tanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque	
	motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando	
	un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni dalla loro ammissione a	
	semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della	
	notifica del recesso stesso.	
	V - STRUMENTI FINANZIARI - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	- OBBLIGAZIONI	
	Art. 24 - STRUMENTI FINANZIARI	
	Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 del presente statuto, la Coope-	
	rativa può emettere, ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari	
	partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione	
	ai soci o a terzi, così come enunciato negli articoli seguenti.	

Art. 25 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA		
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/1992.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero per lo Sviluppo Economico. Il valore di ciascuna azione è di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;	
	b) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;	
	c) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptrate.	

	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione	
	massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori. I possessori	
	di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo la modalità e nei termini previsti in	
	sede di emissione;	
	b) all’osservanza dello Statuto e degli atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi	
	applicabili.	
	Art. 26 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	L’Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la	
	quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla	
	legge e dal presente Statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della	
	cooperativa o dal rappresentante comune, quanto lo ritengano necessario o quan-	
	do ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli. Le deliberazioni	
	saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.	
	L’Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assiste-	
	re all’Assemblea dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all’e-	
	secuzione delle deliberazioni dell’Assemblea speciale e tutela gli interessi dei posses-	
	sori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.	
	Art. 27 - RECESSO DEI POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall’Assemblea in sede di	
	emissione delle azioni medesime.	
	Art. 28 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
	La Cooperativa può emettere prestiti obbligazionari ai sensi degli articoli 2410 e se-	

guenti del codice civile. I titoli obbligazionari possono essere al portatore o nominativi.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nella forma di cui all'articolo 2410 c.c., l'emissione di obbligazioni per somma complessivamente non superiore al doppio del capitale sociale e delle riserve indivisibili risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio. Tale limite non opera se il prestito obbligazionario è garantito da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi, oppure se le obbligazioni sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In questo secondo caso, chi trasferisce le obbligazioni risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Gli obbligazionisti nominano un rappresentante comune. all'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2415 del codice civile e quelle del presente Statuto sull'Assemblea straordinaria dei soci.

VI - PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - VINCOLI SULLE AZIONI

Art. 29 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo ... e con il valore

	delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del presente statuto;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi	
	dell'articolo 2346 del codice civile.	
	Art. 30 - VINCOLI SULLE AZIONI E LORO ALIENAZIONE	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedu-	
	te con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunica-	
	zione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indica-	
	zioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal	
	potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichia-	
	razioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Socie-	
	tà deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il	
	diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può pro-	

	porre opposizione al Collegio Arbitrale.	
	VII - BILANCIO SOCIALE - RISTORNI	
	Art. 31 - BILANCIO DI ESERCIZIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	

	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 32 - RISTORNI	
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può ap-	
	postare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risul-	
	tanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni,	
	tenuto conto dei commi seguenti.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da ap-	
	provarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a	
	cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singo-	
	lamente o combinati tra loro.	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sot-	
	to forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante	
	l'attribuzione di azioni di sovvenzione o strumenti finanziari.	
	VIII - ORGANI DELLA SOCIETA'	
	Art. 33 – ORGANI DELLA SOCIETÀ	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 34 – Assemblee (convocazione)	
	Le assemblee sono ordinarie o straordinarie, secondo le disposizioni di legge.	

	Qualora la Cooperativa sia aderente ad una delle Associazioni Nazionali riconosciute	
	ai sensi del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, alle assemblee può essere presente, senza diritto di	
	voto, la persona che rappresenti l'Associazione medesima o da essa delegata.	
	L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione	
	mediante avviso contenente l'indicazione degli specifici argomenti da trattare, del	
	luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza in prima convocazione e dell'eventuale	
	adunanza in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo e	
	non oltre i trenta giorni successivi qualora l'assemblea in prima convocazione sia an-	
	data deserta per mancato raggiungimento del quorum della presenza di tanti soci	
	che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) di tutti i voti.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato a ciascun socio, nel luogo e nei	
	modi di cui all'art. 55 del presente statuto, almeno 8 (otto) giorni liberi prima del giorno	
	fissato per l'assemblea di prima convocazione.	
	Per tutto lo stesso tempo una copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea deve	
	essere affissa, ben visibile, in ciascun locale di pertinenza della Cooperativa che sia	
	aperto alla frequentazione dei soci; il Consiglio di Amministrazione può, ove ne ravvisi	
	l'opportunità, far pubblicare sul quotidiano locale l'avviso di convocazione, una o più	
	volte negli otto giorni antecedenti la data fissata per l'assemblea di prima convoca-	
	zione.	
	Il luogo dell'adunanza può essere fissato anche fuori dalla sede sociale purché in Ita-	
	lia.	
	In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita so-	
	lo qualora siano presenti tutti i soci aventi diritto di voto, la maggioranza degli Ammini-	
	stratori e, se nominati, dei Sindaci effettivi; tuttavia ciascuno dei partecipanti può op-	
	porsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informa-	

	to.	
	Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazio-	
	ne delle deliberazioni assunte dall'assemblea agli Amministratori e, se nominati, ai Sin-	
	daci non presenti all'assemblea stessa.	
	Art. 35 – Competenze delle assemblee ordinarie	
	L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del	
	bilancio di cui all'art. 31 del presente statuto.	
	E' convocata altresì tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione ne avverta la ne-	
	cessità ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione specifica degli	
	argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spet-	
	tanti, al momento della richiesta, a tutti i soci aventi diritto di voto.	
	In tale ultimo caso la convocazione dell'assemblea deve essere deliberata ed esegui-	
	ta dagli Amministratori senza indugio e, comunque, entro giorni venti dalla ricezione	
	della richiesta; la data dell'adunanza di prima convocazione deve essere fissata non	
	oltre trenta giorni dalla convocazione e quella dell'eventuale adunanza in seconda	
	convoca non oltre otto giorni dalla prima.	
	La convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, di cui al comma precedente,	
	non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea stessa delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi	
	proposta.	
	L'assemblea ordinaria:	
	- approva il bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione e delibera sulla destinazione	
	degli utili;	
	- provvede alla nomina il Consiglio di Amministrazione determinandone il numero dei	
	componenti, alla nomina del Presidente del Consiglio stesso ove non preferisca de-	

	mandarne la nomina ai Consiglieri così nominati ed all'eventuale nomina dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio Sindacale;	
	- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e, se nominati, dei Sindaci e dell'e-	
	ventuale soggetto incaricato del controllo contabile;	
	- approva i regolamenti interni ivi compresi il Regolamento Soci Lavoratori ed il Rego-	
	lamento prestiti sociali con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci, non accolte dal Consiglio	
	di Amministrazione;	
	- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporti,	
	anche economici, da parte dei soci ai fini della soluzione della crisi;	
	- delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su	
	ogni altro argomento, ancorché qui non previsto, che non sia attribuito alla compe-	
	tenza dell'assemblea straordinaria.	
	Art. 36 – Competenze dell'assemblea straordinaria	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese le clausole mu-	
	tualistiche di cui all'art. 2514 del Codice Civile;	
	- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	- su ogni altra materia espressamente attribuita dall'art. 2365 del Codice Civile e dalle	
	altre leggi alla sua competenza.	
	Art. 37 – Costituzione delle assemblee, quorum, maggioranze	
	L'assemblea ordinaria, è validamente costituita e può deliberare:	
	- in prima convocazione, quando siano presenti, personalmente od a mezzo di dele-	
	gato ai sensi e nei limiti dell'art. 2539 del Codice Civile e dell'art. 38 del presente statu-	
	to, tanti soci che rappresentino non meno della metà-dei voti esprimibili da tutti i soci;	

	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati e dei voti che possono esprimere.	
	Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convoca-	
	zione, sono validamente prese a maggioranza semplice dei voti espressi.	
	L'assemblea straordinaria è validamente costituita e può deliberare:	
	- in prima convocazione, quando siano presenti, personalmente od a mezzo di dele-	
	gato a norma dell'art. 2539 del Codice Civile e del successivo art. 38 del presente sta-	
	tuto, tanti soci che rappresentino non meno della metà dei voti esprimibili da tutti i so-	
	ci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati e dei voti che possono esprimere.	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, in prima convocazione, sono validamen-	
	te prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci	
	aventi diritto di voto; in seconda convocazione sono validamente prese col voto fa-	
	vorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti.	
	In ogni caso, però le delibere dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto lo scio-	
	gliamento anticipato e la liquidazione della società debbono essere adottate a mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati e che costituiscono al-	
	meno un terzo di tutti i voti esprimibili dai soci che ne hanno diritto.	
	Art. 38 – Diritto di voto e rappresentanza nelle assemblee	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da	
	almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, quale che sia il numero delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio che, per qualsiasi motivo, non può intervenire all'assemblea (ordinaria o	
	straordinaria) può esservi rappresentato, mediante apposita delega scritta, da un al-	

tro socio.

Nessun socio può rappresentare più di dieci altri soci; gli Amministratori e, se nominati, i Sindaci non possono rappresentare altri soci nella discussione e votazione sugli argomenti che riguardano l'approvazione del bilancio o comunque il loro operato od argomenti che possano avere attinenza con esso.

I soci prestatori o fruitori portatori di svantaggio sociale possono essere rappresentati da un genitore, o, in caso di mancanza del genitore dal parente più prossimo, oppure dal tutore.

Art. 39 – Svolgimento delle assemblee

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente; in mancanza, l'assemblea, a maggioranza semplice degli intervenuti o rappresentati, nomina il Presidente fra i soci presenti.

L'assemblea ordinaria nomina altresì, con la stessa maggioranza, un Segretario, anche estraneo alla compagine sociale, con il compito di assistere il Presidente e di redigere il verbale dell'adunanza e delle deliberazioni prese dall'assemblea stessa.

La funzione di Segretario è espletata da Notaio qualora si tratti di assemblea straordinaria.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica le deleghe e, dopo averne dato atto a verbale, le ritira disponendone l'acquisizione e la custodia agli atti della Cooperativa, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati delle votazioni ed, al termine, dichiara la chiusura della seduta, sottoscrivendo insieme col Segretario il verbale della seduta stessa.

Nel caso di delibere prese a maggioranza, nel verbale debbono essere indicati i no-

minativi dei soci che, intervenuti o rappresentati, hanno votato contro o che si siano astenuti.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 40 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da tre a sette membri eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione, se già non lo abbia fatto l'assemblea, nomina il presidente scegliendo fra i Consiglieri; nomina altresì, scegliendolo fra gli stessi Consiglieri, un Vice-Presidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-

	tivo all’ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 41 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della So-	
	cietà, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad ecce-	
	zione delle materie previste dall’articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto	
	previsto dall’articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad	
	uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni	
	Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Col-	
	legio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-	
	vedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 42 - CONVOCAZIONI E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi	
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un	
	terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non	
	meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegram-	
	ma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta	

	anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Ammini-	
	stratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunica-	
	zione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condi-	
	zioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che	
	provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità de-	
	gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo	
	reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione	
	simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visio-	
	nare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il	
	Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sot-	
	toscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la	
	deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindaca-	

	le, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una de-
	terminata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la
	portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'o-
	perazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
	Art. 43 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la
	necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non
	sia nominato.
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione
	dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica
	all'atto della loro nomina.
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere
	convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a
	convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.
	Art. 44 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri
	del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio
	Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori
	investiti di particolari cariche.
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine man-
	dato.

Art. 45 - RAPPRESENTANZA		
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa	
	di fronte ai terzi e in giudizio .	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche	
	ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Diret-	
	tori Generali , Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso confe-	
	rite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	
	glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
Art. 46 – Il Presidente		
	Il Presidente ha la rappresentanza della società e la firma sociale limitatamente agli	
	atti rientranti nell'oggetto sociale; ha, pertanto, il potere di riscuotere pagamenti di	
	qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo da privati e pubbliche amministrazioni rilasciando-	
	ne quietanze liberatorie, di nominare Avvocati e Procuratori, stare in giudizio davanti	
	qualsiasi Autorità giudiziaria e/o amministrativa in ogni stato e grado di giudizio, ri-	
	spondere all'interrogatorio formale, deferire, prestare e riferire giuramento decisorio,	
	suppletorio od estimatorio, rinunciare agli atti processuali ed alle domande od accet-	
	tarle, conciliare e transigere; previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione,	
	può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente, ad altri Consiglieri nonché,	
	con procura speciale, a dipendenti della società od a terzi.	
	Nei casi urgenti, qualora non sia possibile procedere alla convocazione d'urgenza del	
	Consiglio di Amministrazione o non sia stato raggiunto il numero legale per la valida	

costituzione dell'adunanza, il Presidente provvede con i poteri del Consiglio di Amministrazione, al quale sottopone poi le proprie deliberazioni per la ratifica nella successiva adunanza.

La mancata ratifica delle deliberazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente non ha effetti verso i terzi.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente.

Art. 47 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 48 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione

per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

IX - CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 49 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, o che non siano sottoponibili ad arbitrato irrituale, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio arbitrale.

Art. 50 - PROCEDIMENTO

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro centoottanta giorni dalla nomina.

Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbia-

	no ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio	
	2003 n. 5.	
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con	
	delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto	
	di recesso.	
	X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 51- SCIoglimento ANTICIPATO	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liqui-	
	datori stabilendone i poteri.	
	Art. 52 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liqui-	
	dazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente ri-	
	valutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente	
	rivalutate, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	XI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 53 - REGOLAMENTI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti	
	tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sot-	

toponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 54 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell’ articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 55 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell’articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni ed, in quanto applicabili, delle imprese sociali.

F.to: GIANLUCA MARINARO

-----SUSANNA CHIAMBRETTI

ESENTE DA BOLLO

Io sottoscritta Dottoressa SUSANNA CHIAMBRETTI, Notaio in Saronno, dichiaro che la presente copia su supporto informatico composta di quarantanove facciate è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo formata ai sensi dell'articolo 22 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e rilasciata ad uso del REGISTRO IMPRESE.

Saronno, Piazza La Malfa, 10 - lì 30 dicembre 2022

F.to digitalmente: SUSANNA CHIAMBRETTI - NOTAIO